

abitanti del comune di Monasterolo eccedono il quarto del vero reddito territoriale. Non dimandandosi niente altro che la verificaione del fatto, e la trasmissione al ministro delle finanze, spero che la Camera vorrà accordare l'urgenza. (È dichiarata d'urgenza.)

**ASPRONI.** Prego la Camera a voler dichiarare e far riferire d'urgenza le petizioni che portano i numeri 2521, 3582 e 3585. La prima è del Consiglio comunale di Nuoro, la terza del comune d'Oliena, la seconda del Consiglio della terza divisione dell'Isola. Tutte tre poi hanno per oggetto che sia conservata quella intendenza generale: voto che i petenti dividono con la massima parte dei sardi popoli, e che si augurano verrà da voi appagato.

Interessa e preme che questi richiami si abbiano presenti e dalla Camera e dalla Commissione che si eleggerà per esaminare il progetto di legge che nella tornata del 2 corrente mese ci presentava il signor ministro dell'interno, in cui si propone che sia soppressa l'accennata generale intendenza.

Non è il momento che io vi occupi di questo vitale argomento. La sola proposizione contristerà tutto il centro della povera Sardegna. Io parlerò largamente il giorno che discuteremo la legge, e spero che tanto pubblico danno non sarà da voi consentito.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Se vi sono Commissioni che abbiano relazioni in pronto, do la parola ai relatori delle medesime.

Pregherei le Commissioni a sollecitare i loro lavori intorno alle leggi, onde possa la Camera procedere alla discussione.

#### RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bronzini ha la parola per riferire sopra una elezione.

**BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore.** Il collegio elettorale di Spezia consta di 371 elettori, e si divide in due sezioni: quella della Spezia e quella di Vezzano.

Nella prima convennero il 17 novembre scorso 112 elettori, i cui voti si divisero nel modo che segue:

Al signor Lorenzo Chiapetti . . . . .	72
Al marchese Giuseppe Ricci . . . . .	29
Al prevosto Robecchi . . . . .	4
A diversi altri individui . . . . .	4
Annulati . . . . .	5
	<u>112</u>

Nella seconda sezione, ossia in quella di Vezzano, adunaronsi nello stesso giorno 55 elettori, i cui suffragi furono:

Pel marchese Giuseppe Ricci . . . . .	36
Pel signor Lorenzo Chiapetti . . . . .	11
Per Cesare Dapassano . . . . .	5
Pel prevosto Robecchi . . . . .	2
Per Carlo Boides . . . . .	1
	<u>55</u>

In dipendenza di queste operazioni, nissuno dei candidati avendo raggiunto il numero dei voti prescritto dalla legge, si procedette nel giorno 19 dello stesso mese ad uno squittinio di ballottazione nelle due sezioni sui due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti, e ne segui che nella sezione di Spezia, sopra votanti 136:

Il signor Lorenzo Chiapetti ottenne voti	94
Il marchese Giuseppe Ricci . . . . .	40
Furono annullati voti . . . . .	2
	<u>136</u>

Nella sezione di Vezzano, sopra votanti 68

Al marchese Ricci furono dati voti . .	56
Al signor Lorenzo Chiapetti . . . . .	9
Annulati . . . . .	5
	<u>68</u>

Dal còmputo fatto essendo risultato che il signor Lorenzo Chiapetti ebbe in complesso voti 103, numero questo eccedente il terzo degli elettori iscritti e la metà dei votanti, fu perciò il medesimo proclamato deputato del collegio di Spezia.

Appare dagli atti di questa elezione essersi osservate le formalità dalla legge richieste; se non che col mezzo di tre distinte proteste, l'una delle quali fu presentata alla sezione di Spezia sul chiudersi della prima riunione, mentre le altre furono dirette a questa Camera, otto elettori si fanno ad impugnare la validità dell'elezione:

1° Perchè la votazione fosse seguita, come asseriscono, sulle liste elettorali del 1849, e non su quelle del 1850, donde ne fosse venuto che mentre furono ammessi a votare molti individui i quali non avrebbero più avuto tale diritto, fossero poi stati privati del medesimo molti altri cittadini i quali, ove l'elezione fosse seguita sulle liste del 1850, emettendo il loro voto avrebbero forse fatto variare il risultato dell'elezione;

2° Perchè, secondo l'articolo 98, numero 4, della legge elettorale, il signor Lorenzo Chiapetti si trovasse ineleggibile, attesa la sua doppia qualità di segretario dell'ospedale civile di Spezia e dell'ospizio provinciale dei trovatelli, e così d'impiegato inferiore dell'ordine amministrativo, dipendente dall'intendente.

Siffatti motivi parvero all'uffizio primo di sufficiente rilevanza per doversi accertare delle circostanze di fatto esposte nelle proteste, prima di emettere veruna deliberazione. Avendo perciò richieste le opportune informazioni in proposito al Ministero dell'interno, ricevette da questi due dispacci colla data del 5 e 5 corrente mese, con cui si rispose sostanzialmente:

1° Costare al Ministero che l'elezione di cui si tratta segui sulle liste elettorali del 1849 a motivo che quelle del 1850, rivedute dal Consiglio generale, non avevano ancora potuto essere approvate dall'intendente generale, che aspettava alcuni riscontri dal fisco onde accertarsi se non vi fossero ragioni di incapacità contro alcuno degli iscritti;

2° Che il signor Lorenzo Chiapetti è veramente lo stesso che copre l'uffizio di segretario della Commissione degli ospizi della città di Spezia, amministratore dell'ospedale civile, e segretario dell'ospizio dei trovatelli, diretto pure dall'anzidetta Commissione, nomina questa stata approvata con dispaccio del Ministero dell'interno del 14 aprile 1827.

In tale occasione credette il detto superiore dicastero, di far avvertire che per la condizione speciale in cui si trovano siffatte Commissioni amministrative nel Genovesato, ove tuttora vige il disposto della legge francese 16 messidoro anno VII, la nomina dei segretari delle medesime è lasciata in loro facoltà, in guisa che esse possono rivocarli senza veruna dipendenza dal Governo. Sembrasse pertanto che nel caso concreto la nomina del signor Chiapetti avvenuta in forza del dispaccio ministeriale 14 aprile 1827 fosse effetto di un vero sbagli. In questo stato di cose, l'ufficio considerò, in ordine al primo dei riferiti motivi di nullità:

Che l'articolo 54 della legge elettorale prescrive doversi la elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, fare unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali definitivamente decretate dall'intendente generale;